



Riunione del 16 Aprile 2012

CORTE FEDERALE C.U. n. 9 del 11 maggio 2012

Composta **dai Signori:**

Avv. Renato Tobia	Presidente
Avv. Franco Fabriani	Vice Presidente
Avv. Claudio Di Tullio	Componente-Relatore

08.11.12 RICORSO PROPOSTO DALL'AZZURRA VOLLEY TERAMO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE APPELLO FEDERALE C.U. N°13 DEL 23 FEBBRAIO 2012 AFFISSA IL 23 FEBBRAIO 2012.

Svolgimento del procedimento

L'Atleta Villani Giada proponeva ricorso avanti al C.T.A, organo deputato a dirimere le controversie insorte tra gli atleti e le società affiliate FIPAV , per ottenere lo scioglimento del vincolo che la legava all' Azzurra Volley Teramo.

L'Azzurra Volley Teramo si opponeva allo svincolo e chiedeva di determinare il giusto indennizzo .

Di contro l'atleta adduceva di aver intrapreso gli studi presso l'università di Modena e che in ogni caso la società aveva rinunciato all'apporto atletico della medesima, tanto che non le avevano più consentito di partecipare a gare né agli allenamenti.

La C.T.A all'udienza del 19.10.2011 accoglieva il ricorso.

Con ricorso del 8.11.2011 la Azzurra Volley Teramo proponeva appello avverso la decisione di primo grado.

All'udienza del 23.02.2012 la C.A.F rigettava l'appello promosso dal sodalizio.

Avverso tale provvedimento la società Azzurra Volley Teramo proponeva ricorso di legittimità avanti alla Corte Federale.

Nella riunione del 16.04.2012 comparivano tutte le parti interessate che concludevano come da separato verbale.

Motivi della decisione

Il ricorso risulta palesemente infondato, e di conseguenza deve essere rigettato.

La decisione della C.A.F. è immune da qualsiasi censura.

L'organo giudicante, dopo un attento e rigoroso esame degli atti ha ben motivato la decisione con corrette argomentazioni giuridiche in diritto, che sono certamente condivisibili.

Con unico motivo di ricorso, infatti, il sodalizio chiedeva la nullità della sentenza della C.A.F per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 co.4 RAT che prevede la liquidazione di una "somma a titolo di rimborso spese, che viene determinata dalla C.T.A. in via equitativa con la delibera di scioglimento del vincolo" unicamente quando questo sia disposto "per giusta causa non imputabile all'associato".

Riguardo all'interpretazione dell'art.35 co 4 RAT,la Corte Federale al CU n 2 del 6/10/2011 ha enunciato il seguente principio "L'equità non deve inoltre consistere nella estrinsecazione di concezioni personali del giudice,ma questi,pur in assenza di leggi,regolamenti,o usi,deve ispirarsi alle norme accolte dall'ordinamento giuridico(generale o sportivo,a seconda degli ambiti di applicazione) e ricercare come si sarebbe comportato il legislatore nel caso concreto."

La C.A.F sul punto, ha giustamente addebitato la richiesta di svincolo a cause imputabili solo al sodalizio, alla luce delle produzioni documentali, ovvero al trasferimento in altra sede per esigenze di studio dell'atleta.

L'Azzurra Volley Teramo,pertanto, non ha diritto ad alcun indennizzo,atteso il suo totale disinteresse ad ottenere le prestazioni sportive dell'atleta. Le ulteriori doglianze,infine,proposte nell'unico motivo,sono prive di di qualsiasi fondamento giuridico.

P.Q.M

La Corte Federale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso disponendo l'incameramento della tassa.

Roma, 11 MAGGIO 2012

F.to Il Presidente
Avv. Renato Tobia